

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-999 del 13/04/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta R.C.B. di Ancarani Giulio e C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 156/A. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1021 del 13/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLÌ-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLÌ-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con D.G.P. n. 141/38995 del 17.04.2007, avente validità fino al 31.03.2017, successivamente modificata e integrata con atto n. 747 del 09.12.2008, prot. n. 108517/08, con D.G.P. n. 622/118273 del 14.12.2010, e con D.G.P. n. 275-74831 del 29.07.2014 è stato approvato il progetto di adeguamento e autorizzata la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Forlì - Via Gorizia n. 156/A**, di titolarità della ditta **R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.**;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 18.05.2015, prot. prov.le n. 46814/15, come integrata in data 29.06.2015, prot. prov.le n. 60151/15 e prot. prov.le n. 60160/15, dalla ditta **R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.** tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione, in procedura ordinaria, dell'attività di recupero rifiuti attualmente svolta presso l'impianto in oggetto, inserendo altresì in particolare le seguenti modifiche:

- inserimento di nuovi codici EER;
- modifiche nella disposizione interna dei settori;
- rinuncia alla gestione di alcuni codici EER e all'operazione R4 sul EER 150104;
- richiesta di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ricomprendendo l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura all'interno dell'autorizzazione alla gestione rifiuti, dichiarando che in merito alla stessa non sono intervenute modifiche rispetto all'autorizzazione vigente.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 25.05.2015, prot. prov.le n. 48883/15;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 30.06.2015 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota del 02.07.2015, prot. prov.le n. 61165/15;

Dato atto che con nota del 01.09.2015, prot. prov.le n. 76747/15, la ditta in oggetto chiede una proroga di 30 giorni del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa;

Vista la nota del 04.09.2015, prot. n. prov.le 77576/15, con cui la Provincia di Forlì-Cesena comunica alla ditta l'accoglimento della proroga richiesta fino al 01.10.2015, e informa che decorso tale periodo, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere e che il procedimento avviato con nota del 25.05.2015, prot. n. 48883/15, verrà concluso entro i tempi previsti dalla normativa, in funzione della documentazione agli atti;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 12.10.2015, acquisita ai prot. prov.li n. 88187/15, 88188/15 e 88189/15 e in data 13.11.2015, prot. prov.le n. 97666/15;

Dato atto che con nota del 18.11.2015, prot. prov.le n. 98437/15, il Comune di Forlì ha trasmesso l'autorizzazione P.G. n. 99947/15 allo scarico di acque reflue di prima pioggia convogliate nella fognatura nera relativa alla ditta in oggetto, da ricomprendere nel presente provvedimento;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.11.2015, nella quale la medesima Conferenza ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse completa di quanto richiesto e ha

condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e pertanto ha dato mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

Vista pertanto la nota del 04.12.2015, prot. prov.le n. 103502/15 con cui la Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato alla ditta **R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.** i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90:

1. carenze e incongruenze documentali descritte alla sezione "RIFIUTI" del verbale della Conferenza Provinciale del 19.11.2015 trasmesso alla ditta.
2. carenza di informazioni e documentazione attestanti la conformità dell'assetto impiantistico del centro di raccolta alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Evidenziato che la documentazione trasmessa dalla ditta in data 30.12.2015, prot. prov.le n. 110090/15, rettificata con documentazione trasmessa in data 17.02.2016, PGFC n. 2161/16, sostituita in data 18.02.2016, PGFC n. 2212/16, è pervenuta successivamente al termine dei 10 giorni previsto dall'art. 10-bis della L. 241/90, ma che si è ritenuto comunque opportuno valutare la documentazione presentata e procedere di conseguenza;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 18.02.2016, ha ritenuto che la documentazione presentata avesse superato i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90 e ha espresso pertanto **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 alla ditta **R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.**, comprensiva dell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti e dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue di prima pioggia, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel presente atto e relativi allegati, precisando altresì che l'autorizzazione avrà validità di 10 anni;

Acquisito altresì il nulla osta acustico condizionato rilasciato dal Comune di Forlì con nota del 30.03.2016, PG. 25961/16, acquisito al PGFC n. 4476 del 30.03.2016;

Richiamate altresì le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 141/38995 del 17.04.2007, e s.m.i., ancora vigenti e non oggetto di modifica nell'ambito del presente procedimento;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 12.10.2015, prot. prov.le n. 88188/15

1. Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile a firma dell'Ing. Pastremoli e della ditta
2. Valutazione di impatto acustico, a firma del TCA Ermes Missioli

Documentazione pervenuta in data 12.10.2015, prot. prov.le n. 88189/15

Planimetria con dettaglio delle reti fognarie, acque bianche, nere e di dilavamento, stato modificato, scala 1:250

Documentazione pervenuta in data 13.11.2015, prot. prov.le n. 97666/15

1. Rete fognaria, relazione tecnica descrittiva a firma di Vittorio Bellettini

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Acquisito in data 29.02.2016, PGFC 2935/16, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

Considerato che dalla consultazione della White List pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura di Bologna, effettuata dall'Unità Impianti in data 11.04.2016, risulta che la ditta **R.C.B. di Ancarani Giulio**

& C. S.n.c. è iscritta nella Sezione II *“Trasporto anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi”* di cui all'art. 1, comma 53, lett. b) della L. n. 190/12;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Dato atto che le modifiche apportate non comportano aumenti nei quantitativi di rifiuti gestiti né della superficie e che le tipologie di rifiuti che la ditta intende gestire e ritirare presso l'impianto sono comunque attinenti l'attività di autodemolizione e che pertanto resta confermato l'importo della garanzia finanziaria già prestata, e cioè pari a **€ 227.500,00**;

Considerato però che la ditta ha trasmesso in allegato alla documentazione acquisita al prot. prov. le n. 88188 del 12.10.2015, copia del **Certificato di accreditamento ISO 14001:2004**, rilasciato da Bureau Veritas in data 23.01.2015, avente validità fino al 22.01.2018;

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: *“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*;

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, è pari a: $227.500 \text{ €} \times 0,6 = \text{€ } 136.500,00$;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia nonché il nulla osta acustico di competenza comunale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di Forlì - **Via Gorizia n. 156/A**, alla gestione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C e C1 al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - nulla-osta ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e l'**Allegato C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di precisare** che la planimetria inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia (allegato C1) va tenuta in considerazione **esclusivamente per gli aspetti attinenti allo schema della rete fognaria**;
- 5) **di stabilire** che, entro **4 mesi** dalla data del presente atto, a verifica di quanto valutato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam in corrispondenza del lato più esposto del recettore R2; tale rilievo, di congrua durata, dovrà essere effettuato durante una normale giornata lavorativa del centro di raccolta, con utilizzo contestuale del mezzo esterno (camion demolitore) e della pressa paraurti; i risultati di tali misure, ovvero la verifica del rispetto del limite di immissione differenziali al recettore R2, dovrà essere inoltrato al Comune di Forlì e ad Arpa, in relazione tecnica unitamente alla descrizione delle opere di contenimento acustico da adottare, qualora necessarie (prescrizione dell'allegato B);
- 6) **di stabilire** che entro **60 giorni** dalla data del presente atto, dovrà essere presentata ad Arpa, al Comune di Forlì e all'AUSL della Romagna – DSP di Forlì la seguente documentazione (prescrizione n. 1 dell'allegato A):
 - a) Manuale di Gestione Operativa, a firma del legale rappresentante, integrato con:
 - procedura di omologa per i codici a specchio e l'individuazione della documentazione da acquisire da parte del produttore del rifiuto, ad esempio: per il codice 160122 *componenti non specificati altrimenti*;
 - il paragrafo relativo alla rimozione dei gas refrigeranti eliminato per errore materiale;
 - b) Planimetria dell'impianto, in idonea scala, timbrata e firmata da tecnico abilitato, rettificata/integrata con quanto emerso nella seduta dalla Conferenza del 18.02.2016:
 - rettifica della distanza delle batterie di auto dalla tettoia, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Igiene Comunale;
 - indicazione dell'area in cui viene svolta attività di officina meccanica non oggetto della presente autorizzazione;
 - inserimento di un settore di deposito dei pezzi di ricambio adeguatamente coperto;
- 7) **di stabilire** che, l'attuazione delle modifiche oggetto del presente atto, **potrà avvenire solo a seguito della presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** comprensiva del nuovo lay-out rappresentato nella planimetria richiesta al punto 6. La ditta dovrà pertanto presentare tempestivamente comunicazione ad Arpa, al Comune di Forlì e all'AUSL della Romagna – DSP di Forlì dell'avvenuta presentazione della stessa;
- 8) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto,

la garanzia finanziaria già prestata nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 136.500,00**.
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
 - f) **in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata nonché della presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza delle predette comunicazioni;**
- 9) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 marzo 2026**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 10) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 11) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 12) **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione **ambientale del sistema di gestione dell'impianto in oggetto** alla norma **EN ISO 14001:2004** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 13) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa

vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

- 14) **di dare atto** che l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 141/38995 del 17.04.2007, e le sue successive modifiche e integrazioni rilasciate con atto n. 747 del 09.12.2008, prot. n. 108517/08, con D.G.P. n. 622/118273 del 14.12.2010, e con D.G.P. n. 275-74831 del 29.07.2014, sono revocate a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al suddetto punto 8 nonché della presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al suddetto punto 7.
- 15) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 16) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 17) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, alla Servizio Territoriale di ARPAAE Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna – DSP di Forlì, al Comune di Forlì, ad HERA S.p.A., ad ATERSIR e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Forlì - Via Gorizia n. 156/A** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

- entro **60 giorni** dalla data del presente atto, dovrà essere presentata ad Arpa, al Comune di Forlì e all'AUSL della Romagna – DSP di Forlì la seguente documentazione integrativa:
 - Manuale di Gestione Operativa, a firma del legale rappresentante, integrato con:
 - procedura di omologa per i codici a specchio e individuazione della documentazione da acquisire da parte del produttore del rifiuto, ad esempio: per il codice 160122 *componenti non specificati altrimenti*;
 - il paragrafo relativo alla rimozione dei gas refrigeranti eliminato per errore materiale;
 - Planimetria dell'impianto, in idonea scala, timbrata e firmata da tecnico abilitato, rettificata/integrata con quanto emerso nella seduta dalla Conferenza del 18.02.2016:
 - rettifica della distanza delle batterie di auto dalla tettoia, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Igiene Comunale;
 - indicazione dell'area in cui viene svolta attività di officina meccanica non oggetto della presente autorizzazione;
 - inserimento di un settore di deposito dei pezzi di ricambio adeguatamente coperto;
- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	1.000 t	1.600 t/a
B	150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160103 pneumatici fuori uso 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111* 160119 plastica 160120 vetro	R13	22 t	99 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>

- il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. **La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel manuale operativo** di cui al suddetto punto 1 e **nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori** indicati sulla planimetria di cui al suddetto punto 1;
- i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare

rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

5. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - 5.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
 - 5.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - 5.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - 5.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - 5.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
6. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
 - 6.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accastamento dei veicoli;
 - 6.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 6.c) l'accastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - 6.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - 6.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
 - 6.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - 6.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - 6.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - 6.i) i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
 - 6.j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - 6.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

- 6.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - 6.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - 6.n) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi;
 - 6.o) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - 6.p) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - 6.q) dovranno essere eseguiti autocontrolli periodici atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio;
7. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
 8. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
 9. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
 10. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 11. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
 12. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
 13. il contenitore a doppia camera per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del

cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se disposti su pavimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;

14. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità; su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
15. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
16. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
17. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
18. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
19. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
20. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, secondo le indicazioni fornite dalla ditta al punto 7 della nota "Risposta alla nota Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 90621/06 del 04.12.2006" acquisita al prot. prov.le n. 13315 del 08.02.2007, e comunque operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.